

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: FISSORE)

Roma, 15 marzo 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 759)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rientra nel pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia. Il pacchetto si compone di una Comunicazione e di 8 proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia;

considerato che la proposta prevede di riunire in un unico quadro normativo le disposizioni sugli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima per il periodo successivo al 2020 e prevede l'istituzione di un meccanismo di *governance* dell'Unione dell'energia, relativamente alle cinque dimensioni in cui si articola l'Unione europea dell'energia, ovvero: sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; efficienza energetica; processo di decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività;

considerato in particolare che:

- il capo I definisce il campo di applicazione e l'oggetto della proposta, e reca l'elenco delle definizioni dei termini utilizzati;

- il capo II istituisce il Piano nazionale integrato in materia di energia e clima che deve essere adottato da ciascuno Stato membro entro il 1° gennaio 2019, per il periodo dal 2021 al 2030, e successivamente con cadenza decennale, sulla base del modello vincolante contenuto nell'allegato I, e in seguito a un processo di consultazione con la Commissione europea e gli altri Stati membri;

- il capo III istituisce la Strategia per le basse emissioni a lungo termine che deve essere adottata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2019, con una prospettiva di 50 anni, per la transizione verso una società economica a basse emissioni di carbonio, in linea con l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 10^a e 13^a
S E D E

- Il capo IV stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di produrre relazioni biennali sullo stato di avanzamento nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a partire dal 2021, nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Al fine di facilitare la comunicazione e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e la trasmissione delle predette relazioni alla Commissione europea, la proposta prevede l'istituzione di un'apposita piattaforma di comunicazione elettronica;

- il capo V stabilisce le attività di monitoraggio e valutazione, da parte della Commissione, sui progressi compiuti dagli Stati membri in relazione agli obiettivi fissati nei rispettivi Piani nazionali, e stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenti una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia. Inoltre, qualora la valutazione dei progressi compiuti indichi che gli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di energia e clima non saranno raggiunti, la Commissione deve intervenire a livello dell'Unione o richiedere interventi da parte degli Stati membri volti a ridurre o a colmare gli scarti in termini di realizzazioni potenziali. Nell'ambito di tali interventi, l'articolo 27 prevede che, nel settore dell'energia rinnovabile, può essere previsto anche il versamento, da parte degli Stati membri, di un contributo finanziario a una piattaforma europea di finanziamento istituita per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti dalla Commissione europea. L'istituzione e il funzionamento della piattaforma saranno definiti mediante atti delegati della Commissione europea;

- il capo VI stabilisce che, entro il 1° gennaio 2021, gli Stati membri istituiscano i sistemi nazionali d'inventario, per stimare le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica e le capacità di assorbimento mediante pozzi;

- il capo VII stabilisce i meccanismi e i principi di cooperazione fra gli Stati membri e l'Unione, e definisce il ruolo dell'EEA nel fornire sostegno alla Commissione nelle attività di monitoraggio e comunicazione;

- il capo VIII stabilisce le disposizioni necessarie per il conferimento di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati;

- il capo IX istituisce un comitato dell'Unione dell'energia, composto da rappresentanti degli Stati membri, ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, e stabilisce disposizioni per il riesame del regolamento nel 2026, nonché le abrogazioni e modifiche di altri atti dell'UE, e disposizioni sulle misure transitorie e l'entrata in vigore;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia, tra cui quelli di garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di contribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche europee in materia di energia e clima, attraverso l'istituzione di una *governance* dell'Unione dell'energia, che riunisca in un unico strumento legislativo gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio per il periodo successivo al 2020, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto per conseguire i predetti obiettivi si ritiene adeguata la scelta dello strumento legislativo obbligatorio per tutti gli Stati membri. D'altra parte, gli obblighi non sembrano creare oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi prefissati. Anche il potere di delega conferito alla Commissione europea non sembra vertere su elementi essenziali dell'atto legislativo.

Si segnala, tuttavia, che in relazione alle possibili misure supplementari da adottare nel caso in cui si preveda di non raggiungere l'obiettivo europeo nel settore dell'energia rinnovabile, alla Commissione europea è conferito il potere di disciplinare l'istituzione e il funzionamento della piattaforma europea di investimenti, dedicata a colmare i divari emergenti, a cui gli Stati membri sono obbligati a contribuire. Si ritiene, al riguardo, opportuno che l'atto legislativo determini almeno i criteri da utilizzare per la determinazione delle quote nazionali di contribuzione.

Infine, si segnala l'opportunità di ricondurre al Piano nazionale integrato in materia di energia e clima anche altri adempimenti previsti dalla normativa europea nel settore dell'energia, come per esempio la relazione biennale sulle infrastrutture energetiche (comprese le rinnovabili), di cui al regolamento (CE) n. 256/2014.

Elena Fissore